



# Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211

[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it) [prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

## Ufficio di Dirigenza

P.D. n. 26/2023

Pescara, 21 settembre 2023

OGGETTO: Sospensione dell'efficacia del PD 17 /2023 sulla esazione del CU per l'iscrizione del ricorso per la liquidazione nella mediazione conclusa favorevolmente in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

### IL DIRIGENTE

Vista la nota del funzionario giudiziario con funzioni di funzionario contabile addetto alle spese di giustizia in ordine alla debenza o meno del CU nel caso in oggetto e, in caso positivo, in ordine alla legittimità del rimborso nella liquidazione giudiziale relativa;  
considerato che la scrivente ha già inoltrato apposito quesito alla Corte di Appello in data 26 luglio u.s. e che si è appena sollecitato l'inoltro al Ministero,

### DISPONE

La sospensione dell'efficacia del PD citato, mandando al funzionario di provvedere alla interlocuzione con il giudice competente, in attesa che il Ministero si pronunzi sulla questione.

Si comunichi al dr. Castellano come funzionario contabile; al Presidente del Tribunale, al Presidente della sezione civile e ai direttori responsabili delle UUOO civile e VG.

Il Dirigente amministrativo

Rosalba Nafali



# Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532216

[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it) [prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

Prot. n. 2039/2023.U

Pescara, 26 luglio 2023

**Al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila**  
**L'Aquila**  
[prot.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.laquila@giustiziacert.it)

**OGGETTO: QUESITO IN ORDINE AL VERSAMENTO DEL C.U. E DELL'ANTICIPAZIONE FORFETTARIA IN SEDE D'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA A FAVORE DELLA PARTE AMMESSA AL P.S.S.**

Con riferimento all'oggetto, si richiedono gli opportuni chiarimenti in ordine alla doverosità dell'adempimento fiscale in menzione a seguito di mediazione conclusasi con esito positivo.

La questione origina dalle osservazioni - che si allegano - pervenute a questo Ufficio da parte di taluni difensori interessati in prima persona alla tematica, in quanto depositari delle richiamate istanze di liquidazione, incardinate presso il Registro V.G. come autonomo ricorso, trattandosi di istanza succedanea alla conclusione della mediazione positivamente espletata e destinata pertanto a non confluire in alcun fascicolo telematico contenzioso.

Sul punto occorre anzitutto rilevare quanto segue:


- considerato preliminarmente che, nelle ipotesi in esame, figurano in qualità di ricorrenti i difensori istanti, in favore dei quali è emesso il conseguente provvedimento di liquidazione, di talché l'iscrizione a ruolo dell'istanza sembra *prima facie* esorbitare dal perimetro applicativo dell'art. 131 T.U. n. 115/2002;
- rilevato, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2022 di ritenuta illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, ha stabilito

che il Patrocinio a Spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo, trattandosi di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività del diritto ad agire e difendersi in giudizio rispetto alla previsione normativa che impone prima di adire la giurisdizione di effettuare il preventivo tentativo di *mediazione* e questo si concluda con l'accordo, rimanendo altresì ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie:

- visto altresì il D.M. n. 147/2022, emesso dal Ministro della Giustizia in data 13/08/2022 e introduttivo di apposita tabella relativa alla liquidazione dei compensi del P.S.S. relativamente al "Procedimento di mediazione" con intervenuta conciliazione della lite;
- ritenuto in conclusione che, pur apparendo incoerente l'imposizione dell'adempimento fiscale in una ipotesi che - per converso - ove iscritta per insuccesso della mediazione avrebbe esonerato il difensore dal pagamento di qualsiasi contributo (in quanto prenotabile a debito a carico della parte ammessa al P.S.S., regolarmente iscritta al Registro Contenzioso), non è tuttavia dato rinvenire, allo stato, alcuna norma positiva che stabilisca in via esplicita una esenzione dal pagamento a favore dell'avvocato istante, con conseguente necessità per l'Ufficio - in difetto di disposizioni di segno contrario - di procedere alla riscossione del C.U. e dell'anticipazione forfettaria, fermo il rimborso dei relativi importi in sede di successiva liquidazione ad opera del giudice.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si richiedono pertanto i necessari chiarimenti, al fine di dirimere eventuali contrasti interpretativi sul punto e di assicurare una proficua ed equa gestione nel prelievo e nell'eventuale recupero delle dovute spese di giustizia a norma di legge.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Rosalba Natali





# TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Cancelleria Civile – Volontaria Giurisdizione

Alla c. a Sig. Dirigente  
**SEDE**

**Oggetto: QUESITO – D. Lvo. n. 149/2022 - Mediazione - liquidazione al difensore di parte ammessa al P.S.S. - versamento contributo unificato ed anticipazione forfetaria.**

Il sottoscritto Funzionario,  
quale Responsabile della chiusura dei Fogli Notizie, in relazione all'oggetto:

- considerati i dubbi interpretativi sollevati dalla locale classe forense in ordine al segnalato vuoto normativo in materia di C.U. ed anticipazione forfetaria che ritiene non debbano essere pagati all'atto dell'iscrizione a ruolo presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale per l'ottenimento del decreto di liquidazione delle proprie spettanze;
- rilevato che, in particolare, ci si riferisce alla mediazione conclusasi favorevolmente con la presenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- dato che tali somme risulterebbero dovute poiché necessarie per l'iscrizione a ruolo presso la Cancelleria di qualsivoglia ricorso al giudice, ad eccezione delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge;
- rilevato che, a seguito della interlocuzione istituzionale, in data 25.07.2023 la S.V. ha adottato il P.D. n. 17/2023 agli atti, al fine di disporre prima il prelievo del C.U. e dell'A.F. per poi provvederne alla restituzione previa e mediante apposita istanza di liquidazione al giudice;
- rilevato che, ad oggi, sono in attesa di definitività due decreti di liquidazione emessi a seguito degli accordi di cui al citato P.D.;
- richiamati i principi che informano il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle spese di giustizia così come esplicitati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 al fine di garantire trasparenza, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- letta la nota del Ministero della Giustizia in data 21 dicembre 2017 la quale prevede che non solo il funzionario delegato presso l'ufficio giudiziario (quale ordinatore di spese secondarie) possa restituire il decreto di pagamento emesso dal magistrato che lo ha emesso ma anche la possibilità di un dialogo cooperativo tra magistrato e funzionario

delegato, fermo restando, che quest'ultimo non possa esimersi, in ogni caso, dall'eseguire i pagamenti disposti dal magistrato;

tutto quanto sopra esposto, considerato il vuoto normativo attualmente esistente, chiede:

1 - se, data la natura di entrata tributaria erariale del C.U., possa disporsi il rimborso e in caso affermativo di indicare la modalità tramite la quale lo stesso debba avvenire;

2 - di avere chiarimenti operativi in ordine ai citati decreti di liquidazione già emessi in attesa di definitività.

Con osservanza.

Pescara, 21/09/2023

Il Funzionario Giudiziario  
dott. G. Castellano

Visto la nota e firma del funzionario,  
ritenuto che in data 26 luglio 2023 si è inoltrato alla  
Corte di Appello opposto quesito al riguardo e che la  
Corte ha appena sollecitato il Ministero

SI DISPONE

sospenderla; l'effettivo del P.D. 17/2023 in attesa della  
valutazione ministeriale, e rimettere i decreti emessi  
al giudice competente per la eventuale correzione.

Pe 21/9/23

IL DIRIGENTE  
Dott. Gian Paolo Neri  
